

Allegato A)



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
SETTORE Affari Generali e Servizio alla Persona
Servizio Politiche Sociali e della Casa

BANDO ANNO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n.96, come modificata dalla Legge regionale Toscana n.41/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 6 marzo 2018;
- la propria determinazione n. 378 del 5/06/2018 di approvazione dello schema del presente bando;

RENDE NOTO

Che, a partire dal **6-06-2018**, data di pubblicazione del presente bando, fino al **29-06-2018** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare istanza per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Il contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando.

Potranno essere accolte unicamente le istanze di soggetti che al momento della loro presentazione e comunque entro la data di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza:

A-1 Cittadinanza italiana; oppure

A-2 Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea; oppure

A-3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; **in questo caso occorre essere** regolarmente soggiornanti nel territorio italiano e in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, oppure da almeno 5 anni nella Regione Toscana, come previsto dall'art. 11, comma 13, del D.L. n. 112/2008.

E' possibile auto certificare tale stato elencando gli estremi del permesso di soggiorno, i Comuni ed i periodi di residenza;

B) Residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo, che deve essere posto nel Comune di San Giuliano Terme;

Allegato A)

C) **Essere titolari di un regolare contratto di locazione** ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP.), corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se sia presente una situazione di morosità al momento della presentazione dell'istanza e se risulti avviata una procedura di sfratto. Dovranno, in ogni caso, essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio, la tipologia contrattuale, la consistenza espressa in metri quadri dell'alloggio stesso calcolata applicando la normativa per la determinazione della tassa sui rifiuti.

D) **Reddito:**

D1) è necessario presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore ad **€28.470,83**;

D2) è necessario presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S per l'anno 2018. pari ad **€13.192,92** ;
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad **€13.192,92** e l'importo di **€28.470,83**;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore a **€16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P., Allegatto A), comma 2, lett. C, L.R.T. 96/96).

Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 414/2016, la posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e d integrazioni, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

L'attestazione ISE/ISEE dovrà essere rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAAF) o dalla Sede INPS.

E) **assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione**, su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, da parte del richiedente e del proprio nucleo familiare, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge oppure di titolarità pro-quota di diritti reali su beni dei quali sia documentata la non disponibilità. A tale riguardo i **cittadini italiani** e **comunitari** dovranno auto certificare nell'istanza tale requisito.

I **cittadini extracomunitari** dovranno presentare **entro il termine perentorio del 31 gennaio 2019, pena la decadenza dal beneficio**, la **certificazione/attestazione** rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana. Sono **esentati** dal presentare la certificazione/attestazione di cui sopra i **cittadini extracomunitari** in possesso di un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo auto certificare l'assenza di titolarità.;

Allegato A)

F) assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare di altro beneficio pubblico da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, relativi allo stesso periodo temporale.

Art.2 - Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione delle condizioni e dei requisiti indicati agli artt.1 e 2 del presente bando. L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, chi rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di presentazione di dati non corrispondenti a quanto potrà emergere in sede di controllo, l'istanza potrà essere esclusa in sede di autotutela anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga meritevole di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenti l'istanza di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 3 – Presentazione delle domande

L'istanza può essere presentata da un qualunque soggetto facente parte del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Le istanze dovranno essere compilate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000, unicamente su moduli predisposti dal Comune di San Giuliano Terme. Le stesse, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate - entro e non oltre il 29-06-2018- allo Sportello Servizi Sociali del Comune di San Giuliano Terme, oppure dovranno essere spedite tramite raccomandata postale entro la data sopra indicata.

I giorni e gli orari di apertura dello Sportello sono i seguenti:

martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17;

giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Nel caso di istanze spedite per raccomandata o inoltrate da terzi dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Le istanze che perverranno oltre il termine di scadenza **non saranno ammesse.** Per quelle spedite per posta farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Copia del presente bando e dei moduli di domanda sono disponibili presso lo Sportello Servizi Sociali e sul sito www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

Art. 4 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procederà all'istruttoria e redigerà la graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità nell'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

Allegato A)

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati nella graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata all'art.1 lettera D).

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, verranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio *on line* gli interessati potranno inoltrare il ricorso in opposizione alla stessa.

Art. 5 - Durata dei contributi

Il contributo decorrerà dal 1° gennaio dell'anno 2018 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa risulti essere successiva al 1° gennaio 2018, e cesserà al 31/12/2018.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Il contributo cesserà con la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando ovvero nel caso di esaurimento delle risorse.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari risultino inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non rileva in ordine alla posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Costituirà causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto ingiustificato a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nei termini previsti dalla vigente normativa. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorrerà la decadenza) sarà la data in cui il soggetto potrà effettivamente entrare nell'alloggio non essendo rilevante a tale fine un'eventuale assegnazione formale che abbia rinviato l'effettiva detenzione ad un momento successivo (es. al completamento di opere di manutenzione).

Art. 6 - Calcolo del contributo

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

In caso di "ISE zero" o inferiore al canone annuo di locazione il soggetto richiedente dovrà autocertificare le proprie fonti di sostentamento economico che potranno anche derivare dall'assistenza da parte dei Servizi Sociali o di altri Enti. Nel caso in cui il dichiarante riceva un contributo economico da parte di una persona fisica (es. genitori, figli, parenti, amici) dovrà indicare nell'istanza i dati anagrafici e il reddito e allegare anche copia del documento d'identità di quest'ultima.

Il contributo teorico sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 secondo i seguenti parametri:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;

Allegato A)

- b) **Fascia B**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. La data dalla quale decoreranno le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel periodo 1.1. - 31.12.2018.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce l'istanza.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Qualora a seguito della presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento del canone si accerti un canone diverso da quello dichiarato in fase di presentazione dell'istanza si procederà nel seguente modo:

- a) qualora i canoni risultino pagati in misura superiore: non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) qualora i canoni pagati risultino inferiori a quanto dichiarato: si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione sarà assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro le scadenze indicate dal presente bando. La qualità di eredi dovrà essere provata tramite (atto notorio o attestazioni simili).

Art. 7 – Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato ai beneficiari, nel rispetto della normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi, successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, **previa presentazione delle ricevute** attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. **L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.**

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione trasferite al Comune di San Giuliano Terme e da quest'ultimo, a sua volta, integrate, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 228/2018.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente bando.

L'Amministrazione **si riserva la facoltà**, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una parte delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

Allegato A)

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere erogato - qualora il Fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno della fasce A e B - in percentuale inferiore al 100% del contributo teorico spettante, secondo una ripartizione proporzionale (***che potrà essere diversa per le diverse fasce***) che sarà quantificata sulla base dell'entità del Fondo spettante al Comune di San Giuliano Terme e del numero dei beneficiari.

L'importo minimo erogabile a ciascun soggetto collocato utilmente in graduatoria non potrà essere inferiore al 10% del canone annuo e non inferiore a Euro 200,00 . L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche con riferimento alle varie zone del proprio territorio, di stabilire limiti massimi di canone di locazione da assumere come base di calcolo del contributo spettante (Delibera G.R. 228/2018)

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione e le ricevute relative all'intero anno 2018 dovranno essere **inderogabilmente** consegnate allo Sportello Servizi Sociali del Comune di San Giuliano Terme, oppure inviate per posta, **entro il termine del 31 gennaio 2019**.

Art. 8 – Informativa sul trattamento dati personali

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di San Giuliano Terme, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in San Giuliano Terme, via G.B. Niccolini, n.25 – tel. 050.819111 – pec: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: dott. Giacomo Minuti - tel. 3204378803 – In caso di variazione i nuovi riferimenti saranno indicati sul sito web del titolare www.comune.sangiulianoterme.pisa.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è sempre raggiungibile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Finalità del trattamento: erogazione di contributi a sostegno abitativo su richiesta dell'interessato.

Base giuridica del trattamento: “obbligo di legge”, “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.

Destinatari dei dati:

- 1) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: a) Apes;
- 2) Soggetti terzi: altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati (es. Regione, Casellario Assistenza INPS), Tesoriere Comunale.
- 3) I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

Allegato A)

- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di San Giuliano Terme, via G.B. Niccolini, n.25, Cap. 56017, San Giuliano Terme oppure una pec a comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Il Dirigente
Dott. Stefano Bertocchi